

REGOLAMENTO
PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce i requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Otricoli, di seguito indicati:

- ❖ Nido d'infanzia
- ❖ Centri per bambini e bambine
- ❖ Centri per bambini, bambine e famiglie
- ❖ Spazi gioco
- ❖ Centri ricreativi
- ❖ Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia
- ❖ Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
- ❖ Nidi e micronidi aziendali e interaziendali
- ❖ Servizi Sperimentali per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005

sulla base di quanto disposto dall'art.34 del Regolamento approvato con atto di G.R. n. 13 del 20 dicembre 2006, e in attuazione dell'art. 12 della L.R. 30 del 22 dicembre 2005 e così come disposto nel Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Le Disposizioni Ivi contenute definiscono i requisiti e le procedure necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia che saranno ubicati ovvero che sono ubicati nel territorio del Comune di Otricoli.
3. Il Comune di Otricoli intende espandere e qualificare l'offerta educativa per i bambini e le bambine in età compresa tra 0/6 anni favorendone, in stretta collaborazione con la famiglia, l'armonico ed integrale sviluppo delle potenzialità, promuovendo un sistema di opportunità educative che contribuisca a elaborare, produrre e diffondere la cultura della prima infanzia.

**TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA.**

ART. 2
SOGGETTI CHE DEVONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE
ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO

Devono richiedere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento per ogni unità d'offerta da parte del Comune di Otricoli i gestori o i legali rappresentanti dei servizi socio educativi per la prima infanzia pubblici e privati che insistono nel territorio comunale, ad eccezione di quelli gestiti direttamente dal Comune.

ART. 3
CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

1. I servizi socio - educativi per la prima infanzia di cui all'art. 1 comma 1 devono essere ubicati in aree facilmente accessibili;
2. Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, i locali destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia di cui all'art. 1 comma 1 devono essere accorpati su un unico piano;
3. Ai servizi socio educativi per la prima infanzia di cui all'art. 1 comma 1, ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso, deve essere assicurata autonomia funzionale con una distinta via d'accesso

ART. 4
CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

Le strutture destinate ai servizi socio - educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti, di agibilità igiene e sicurezza fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente e devono assicurare una agevole fruibilità degli spazi e degli arredi in relazione al numero, all'età dei bambini ed alle esigenze connesse con lo svolgimento delle singole attività come meglio specificato più avanti dal presente regolamento.

ART.5
CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITA' DEI SERVIZI E REQUISITI
PER L'AUTORIZZAZIONE

- ❖ Le attività didattiche e pedagogiche dei servizi socio - educativi per la prima infanzia devono essere assicurate dal personale avente i requisiti di cui agli artt.17

e 18 della L.R. 30/2005 e come meglio specificato più avanti nel presente regolamento;

- ❖ I servizi socio - educativi per la prima infanzia svolgono la loro attività sulla base di un progetto educativo elaborato ed aggiornato dal soggetto titolare e/o gestore del servizio e di un regolamento che ne esplicita le modalità di funzionamento;
- ❖ La partecipazione delle famiglie degli utenti alle scelte educative deve essere assicurata mediante incontri periodici, realizzati a cura del soggetto titolare e/o gestore dei servizi , finalizzati a presentare il progetto educativo, nonché e verificare le attività del servizio stesso;
- ❖ I soggetti gestori dei servizi socio - educativi per la prima infanzia di cui al presente Regolamento prevedono le funzioni di coordinamento pedagogico tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione o della formazione o equipollenti. Tali figure dovranno e devono assolvere a compiti di programmazione educativa, promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi, monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze, **sperimentazione dei servizi e progetti innovativi** organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori;
- ❖ I soggetti gestori dei servizi socio - educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento, al fine di sostenere le funzioni educative del personale operante all'interno dei servizi stessi con riferimento ad ogni unità d'offerta contemplata nel medesimo senza esclusione di alcuna promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate da Regione, Enti Locali, Università e da altri Enti accreditati a tale titolo;
- ❖ I Centri ricreativi e i Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l'autorizzazione, in considerazione del carattere periodico delle attività e della flessibilità organizzativa, devono essere in possesso esclusivamente del progetto educativo del servizio (art. 35, comma 2 del Regolamento Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006).

Inoltre si ribadisce perché sia rilasciata l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia per ogni unità d'offerta prevista dal presente regolamento i soggetti richiedenti devono:

- 1a) essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale;
- 2b) Avere arredi e attrezzature, giochi e giocattoli adeguati all'età dei bambini e delle bambine;
- 3c) Disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti e sopra menzionati;

- 1d) Applicare al personale dipendenti i contratti collettivi di lavoro ed i relativi accordi decentrati, secondo i rispettivi profili professionali;
- 2e) Adottare un rapporto numerico educatore/bambino conforme alle indicazioni della normativa regionale e del Piano Triennale e disporre di personale ausiliario in numero adeguato;
- 3f) Adottare, quando nel servizio vengono distribuiti i pasti, una tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Azienda ASL;
- 4g) Provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- 5h) Disporre di un progetto educativo del servizio;
- 6i) Destinare almeno trenta ore annuali per l'aggiornamento del personale, la programmazione educativo didattica, la gestione sociale.

In particolare, il rapporto numerico educatore/bambino, decisivo per assicurare la qualità del servizio si definisce, considerato il numero degli iscritti, nel seguente modo:

- ❖ Nidi d'infanzia: fino ad un massimo di 8 bambini, fra i tre ed i trentasei mesi di età, per educatore;
- ❖ Centro per bambini e bambine: 8 bambini, tra i diciotto ed i trentasei mesi, per educatore;
- ❖ Centro per bambini, bambine e famiglie: 10 bambini, tra i tre ed i trentasei mesi di età, per ogni educatore;
- ❖ Spazi gioco: 8 bambini, tra i dodici ed i trentasei mesi di età, per educatore; fino ad un massimo di 15 bambini, tra i tre ed i cinque anni di età, per educatore;
- ❖ Sezioni integrate tra Nido e Scuola dell'Infanzia: 8 bambini, di età compresa tra i venti mesi ed i tre anni, per ogni educatore;
- ❖ Nidi e micronidi aziendali: il rapporto numerico è quello previsto per i nidi d'infanzia;
- ❖ Servizi sperimentali diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. n.30/2005: 10 bambini, di età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi, per ogni educatore;

ART. 6 SPERIMENTAZIONE

Il Comune può autorizzare la sperimentazione di servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 previa valutazione del progetto pedagogico e delle modalità operative secondo il quale viene realizzato, da parte dell'organo tecnico comunale incaricato alla valutazione dello stesso.

L'autorizzazione ha la durata di un anno al termine del quale verrà effettuata una valutazione congiunta del servizio in base al cui esito l'autorizzazione può essere rinnovata.

Sull'esperienza realizzata verrà redatta una relazione da inviare ai competenti Uffici della Regione dell'Umbria.

TITOLO II NIDI D'INFANZIA-SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO-NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DEI SERVIZI

A-NIDI D'INFANZIA

Art. 7 DEFINIZIONE

1-Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico aperto a tutti i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi.

Art. 8 STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere costituiti da:

- ❖ servizi generali quali lavanderia dispensa e ripostigli;
- ❖ cucina per la preparazione del pasto all'interno o apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni;
- ❖ spazi riservati ai bambini;
- ❖ spazi riservati al personale e ai genitori

2-Per i bambini fino al primo anno di età, è obbligatoria la preparazione del pasto all'interno del servizio;

3-In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici, possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, che devono, comunque, garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero, sottoposto a controllo della ASL

4 - Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- ❖ accoglienza;
- ❖ gioco;
- ❖ pranzo;
- ❖ riposo;
- ❖ cambio e servizi igienici

5 -Gli spazi riservati ai bambini devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e il loro impegno in attività di piccolo gruppo

6-Gli spazi riservati al personale e ai genitori devono consistere in:

- ❖ zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo
- ❖ spogliatoi
- ❖ servizi igienici;

7- Il Servizio Nido d'Infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini.

8-Il Comune puo' autorizzare il funzionamento del servizio Nido d'Infanzia in struttura con spazi esterni insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 9 TABELLE DIETETICHE E PASTI

1-I soggetti titolari e/o gestori del servizio devono adottare tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della Azienda ASL territoriale.

2-Il menu' deve prevedere una alimentazione diversificata, nel rispetto di differenze etniche, religiose e culturali, di eventuali intolleranze alimentari certificate, anche attraverso la graduale introduzione di cibi biologici.

3-I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore ad un anno.

4-Il nido d'infanzia, per i pasti prodotti all'esterno della struttura, deve:

- ❖ disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero dei bambini e degli operatori;
- ❖ mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il Centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura;

5-L'Ente titolare e/o gestore del Servizio deve rispettare tutte le norme relativi agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 155.97 concernente l'attuazione delle Direttive CEE sull'igiene dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P).

Art. 10 RICETTIVITA'

1- Il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in mq 9,5 per ogni bambino ammissibile.

2-In ciascuna struttura autorizzata il numero dei bambini ammissibili può essere elevato del 15% della ricettività.

3- Ciascun Nido d'Infanzia autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 11

APERTURA ANNUALE ED ORARIO GIORNALIERO

1-Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005. 2- Il periodo di apertura annuale del Servizio Nido d'Infanzia non deve essere inferiore a quarantadue settimane.

3- L'orario di permanenza degli utenti presso il servizio non può superare le dieci ore giornaliere.

Art. 12

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1 - Il funzionamento del Servizio Nido d'Infanzia è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto dei Servizi Generali.

2 - Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- ❖ educare e prendersi cura dei bambini
- ❖ strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi materiali tempi e routine
- ❖ partecipare alla programmazione educativa e didattica
- ❖ realizzare la continuità educativa
- ❖ collaborare al lavoro di rete
- ❖ sostenere le competenze genitoriali
- ❖ documentare le esperienze

3 - Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 - Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

B- SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO

Art. 13 DEFINIZIONE

1-I servizi integrativi al nido costituiscono tipologie di servizi che rispondono ai bisogni diversificati delle famiglie per la cura dei bambini.

2- Essi sono identificati in:

- ❖ Centri per Bambini
- ❖ Centri per Bambini e Famiglie

Art. 14 FINALITA' ED OBIETTIVI

1-I Servizi Integrativi al Nido perseguono i seguenti obiettivi:

- ❖ intensificazione e diversificazione della proposta educativa;
- ❖ diversificazione degli utenti;
- ❖ flessibilità organizzativa;

2-I Servizi Integrativi al Nido rispondono alle seguenti finalità:

- ❖ espandere l'utenza dei servizi per l'infanzia offrendo risposte alla molteplicità dei bisogni espressi dai bambini e dalle famiglie che non utilizzano il nido;
- ❖ offrire opportunità educative diversificate così da fornire ai bambini pari opportunità nello sviluppo;
- ❖ offrire spazi ed esperienze di socialità e di scambio tra genitori ed altri adulti di riferimento, nonché supporto al lavoro di cura dei figli e allo sviluppo delle competenze genitoriali.

Art. 15 CENTRI PER BAMBINI

1-I Centri per Bambini accolgono utenti in età compresa, di norma, tra i diciotto mesi ed

i tre anni.

2-La fruizione deve essere a carattere continuativo da parte degli utenti.

3-I Centri per Bambini sono privi di servizio di mensa; possono, tuttavia, garantire il servizio di colazione e/o merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve essere, comunque, previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 16

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI

1-Gli spazi interni dei centri per bambini sono costituiti da:

- ❖ servizi generali; spazio preparazione merende;
- ❖ spazi riservati ai bambini;
- ❖ spazi riservati al personale e ai genitori.

2-Gli spazi riservati ai bambini, che devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e garantire la realizzazione di attività di gruppi diversi, assolvono alle seguenti funzioni:

- ❖ accoglienza;
- ❖ gioco;
- ❖ cambio e servizi igienici

3-Gli spazi riservati al personale e ai genitori consistono in:

- ❖ zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo
- ❖ spogliatoi
- ❖ servizi igienici

4-Il Servizio dei Centri per Bambini devono disporre di spazi esterni alla struttura, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5- il Comune può autorizzare il funzionamento del Centro per Bambini in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei

Art. 17

RICETTIVITÀ

1-Il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7,00 per ogni

bambino ammissibile.

2- Ciascun Centro per Bambini autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti, rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 18

APERTURA ANNUALE ED ORARIO GIORNALIERO

1-Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del Servizio non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

3- L'orario di permanenza presso il servizio non può superare le cinque ore giornaliere.

Art. 19

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1 - Il funzionamento del Servizio Centro per Bambini è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto ai Servizi Generali.

2 - Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- ❖ educare e prendersi cura dei bambini
- ❖ strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi materiali tempi e routine
- ❖ partecipare alla programmazione educativa e didattica
- ❖ realizzare la continuità educativa
- ❖ collaborare al lavoro di rete
- ❖ sostenere le competenze genitoriali
- ❖ documentare le esperienze

3 - Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 - Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

Art. 20

CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE

1-I Centri per Bambini e Famiglie accolgono, di norma, utenti dai tre ai trentasei mesi di età, accompagnati da genitori o altre figure adulte parentali o altre figure adulte di riferimento.

2- I Centri di cui al comma 1 sono un luogo di socialità e di gioco per i bambini e gli adulti che li accompagnano in spazi curati e pensati per i loro bisogni, al fine di garantire attività ludiche ed educative per i bambini, ma anche spazi di incontro e di confronto tra famiglie e tra generazioni.

3- I Centri per Bambini e Famiglie sono privi di servizio mensa; possono, tuttavia, garantire il servizio di merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 21

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Gli spazi interni dei Centri per Bambini e Famiglie sono costituiti da:

- ❖ servizi generali;
- ❖ angolo cottura;
- ❖ spazi riservati all'accoglienza di adulti e bambini;
- ❖ spazi riservati al personale

2-Gli spazi riservati ai bambini, predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini con attenzione educativa alle attività di piccolo gruppo, assolvono alle seguenti funzioni:

- ❖ accoglienza;
- ❖ gioco;
- ❖ cambio e servizi igienici

3- Gli spazi riservati al personale e ai genitori consistono in:

- ❖ zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo
- ❖ spogliatoi
- ❖ servizi igienici

4-I Centri per Bambini e Famiglie devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5-Il Comune può autorizzare il funzionamento del Centro per Bambini e famiglie in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 22 RICETTIVITÀ

1-Il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7,00 per ogni bambino ammissibile.

2- Ciascun Centro per Bambini e Famiglie autorizzato può essere aggregato ad altri analoghi servizi già funzionanti rispettando, comunque, le norme del presente Regolamento, compresa la relativa procedura di autorizzazione.

Art. 23 APERTURA ANNUALE ED ORARIO GIORNALIERO

1-Il Comune concorda con i soggetti interessati il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del Servizio, nonché l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del Servizio non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

3- L'orario di permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

Art. 24 REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1 - Il funzionamento del Servizio Centro per Bambini e Famiglie è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale addetto ai Servizi Generali.

2 - Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- ❖ educare e prendersi cura dei bambini
- ❖ strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine

- ❖ partecipare alla programmazione educativa e didattica
- ❖ realizzare la continuità educativa
- ❖ collaborare al lavoro di rete
- ❖ sostenere le competenze genitoriali
- ❖ documentare le esperienze

3 - Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della Formazione o equipollenti. In mancanza di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio Nido d'Infanzia dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 - Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

C- NUOVE TIPOLOGIE SPERIMENTALI DI SERVIZI

Art. 25 DEFINIZIONE

1 - Le nuove tipologie sperimentali di servizi sono così denominate:

- ❖ gli Spazi Gioco
- ❖ I Centri ricreativi;
- ❖ le sezioni integrate tra Nido e Scuola dell'Infanzia
- ❖ i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
- ❖ i nidi e i micronidi aziendali ed interaziendali

2 - Il Piano Regionale Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005 può prevedere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia per bambini in età compresa tra zero e sei anni.

Art. 26 SPAZI GIOCO

1- Gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti a bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.

2- Gli spazi gioco sono privi di servizio mensa e possono garantire il servizio merenda. Se all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

Art. 27

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Gli spazi gioco sono così costituiti da:

- ❖ spazi riservati ai bambini per attività di incontro e di gioco;
- ❖ spazi riservati agli operatori;
- ❖ spazio per la preparazione della merenda.

1. Gli spazi gioco riservati ai bambini assolvono alle seguenti

- ❖ accoglienza;
- ❖ gioco;
- ❖ cambio e servizi igienici

2- Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di singolo gruppo.

3-Gli spazi riservati al personale consistono in:

- ❖ Spogliatoio;
- ❖ Servizi Igienici

4-Gli spazi gioco dispongono di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5 -Il Comune può autorizzare il funzionamento dello Spazio Gioco in struttura con spazi esterni mancanti o insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 28

RICETTIVITÀ

1-Negli Spazi Gioco il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 7 per ogni bambino ammissibile.

2-Gli spazi gioco possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia.

Art. 29

APERTURA ANNUALE E ORARIO GIORNALIERO.

1-Il Comune concorda con i soggetti titolari il periodo di apertura annuale, l'orario di apertura e di chiusura giornaliera del servizio, nonché "applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

2- Il periodo di apertura annuale del servizio Spazio Gioco non deve essere, di norma, inferiore a quarantadue settimane.

3-L'orario di permanenza degli utenti presso il Servizio non può superare le cinque ore giornaliere.

Art. 30

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1-Il funzionamento del servizio Spazio Gioco è assicurato da Educatori/animatori con funzioni ludico-ricreative.

2- Gli educatori/animatori devono essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e dell'attestato di qualifica di Educatore/animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

Art.31

CENTRI RICREATIVI

1-I centri ricreativi sono servizi rivolti ai bambini a partire dai tre anni di età, hanno finalità ricreative e di animazione, sono caratterizzati da estemporaneità e occasionalità nella frequenza.

2- I centri ricreativi prevedono fruizioni temporanee o saltuarie durante la settimana e nei periodi estivi ed una presenza per un massimo di n. 3 ore giornaliere.

3-I Centri ricreativi sono privi di servizio mensa e all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano.

4-I centri ricreativi possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi

stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 32

SEZIONI INTEGRATE TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

1-Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia sono servizi socio-educativi rivolti ai bambini in età compresa, di norma, tra i venti mesi e i tre anni, al fine di agevolare il passaggio graduale dal nido alla scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte.

2- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 33

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI

1-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono interventi rivolti ai genitori che si configurano come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali.

2- I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali assolvono la finalità educativa nei confronti dei bambini e una attenzione e una pratica di relazione con le famiglie non occasionale e marginale; si caratterizzano come servizi educativi con una connotazione comunitaria e fortemente interattiva nei confronti delle famiglie, dove non solo si fa educazione insieme ma si sostiene la relazione tra genitori e figli.

Art. 34

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Per le attività dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali sono previsti luoghi informali di condivisione di esperienze e di discussione all'interno degli spazi destinati ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

2-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si intendono quali spazi famiglie, ovvero luoghi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione delle famiglie e degli adulti per consentire una comunicazione ed una elaborazione delle problematiche genitoriali, della crescita infantile, al fine di promuovere la individuazione e la messa in atto di risorse

3-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, intesi quali spazi famiglie, debbono altresì intendersi come luoghi di messa in comunicazione dei temi della genitorialità, dell'infanzia e delle relazioni familiari coinvolgendo anche la rete dei diversi soggetti pubblici, privati, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale operanti in quel territorio.

Art. 35

AZIONI ED INTERVENTI DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI

1-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali si collocano all'interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia e svolgono una funzione di ascolto e comunicazione rispetto ai genitori, nell'ottica di superare la tradizionale separatezza dell'attività educativa dall'ambiente di vita dei bambini.

2-I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali svolgono le seguenti attività:

- ❖ azioni formative rivolte agli educatori sui temi della comunicazione e della relazione tra adulti
- ❖ progetti di scambio e condivisioni di programmi ed attività tra servizi per la prima infanzia e le famiglie;
- ❖ programmi di formazione e di lavoro comuni tra educatori e operatori socio assistenziali ed educativi del territorio in un'ottica di lavoro di rete e di prevenzione

3- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art.36

NIDI E MICRONIDI AZIENDALI O INTERAZIENDALI

1-I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d'infanzia; a questi si differenziano per l'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza. Possono accogliere inoltre anche i bambini del territorio limitrofo alla struttura.

Art. 37

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Gli spazi interni dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali sono costituiti da:

- ❖ servizi generali, quali lavanderia, dispensa e ripostiglio;

- ❖ cucina per la preparazione del pasto all'interno o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- ❖ spazi riservati ai bambini;
- ❖ spazi riservati al personale e ai genitori.

2-Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- ❖ gioco;
- ❖ pranzo;
- ❖ riposo;
- ❖ cambio e servizi igienici

3-Gli spazi riservati al personale dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali e ai genitori consistono in:

- ❖ zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- ❖ spogliatoi;
- ❖ servizi igienici.

4-I servizi nidi e micronidi aziendali o interaziendali devono disporre di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge l'attività, strutturati in modo da permettere ai bambini un'agevole fruizione.

5-Il Comune può autorizzare il funzionamento del servizio Nido e Micronido Aziendale o Interaziendale in struttura con spazi esterni insufficienti, qualora siano utilizzati, previa richiesta di autorizzazione scritta e relativa concessione, spazi di verde pubblico immediatamente adiacenti alla struttura, facilmente accessibili, controllabili e idonei.

Art. 38

TABELLE DIETETICHE E PASTI

1-I soggetti titolari e/o gestori del servizio devono adottare tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della Azienda ASL territoriale.

2-Il menu deve prevedere una alimentazione diversificata, nel rispetto di differenze etniche, religiose e culturali, di eventuali intolleranze alimentari certificate, anche attraverso la graduale introduzione di cibi biologici.

3-I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore ad un anno.

4-Per i pasti prodotti all'esterno della struttura, si deve:

- ❖ disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero dei bambini e degli operatori;
- ❖ mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura

5-L'Ente titolare e/o gestore del Servizio deve rispettare tutte le norme relativi agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 155.97 concernente l'attuazione delle Direttive CEE sull'igiene dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P).

Art. 39 RICETTIVITÀ

1-I comuni concordano con i soggetti titolari il periodo di apertura annuale e l'orario di apertura e di chiusura giornaliera dei nidi e dei micronidi aziendali o interaziendali.

2- Per la definizione degli standard di funzionamento si fa riferimento agli indirizzi stabiliti dal Piano Triennale di cui all'art. 9 della Legge Regionale 30.2005.

Art. 40 REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1 - Il funzionamento dei Nidi e Micronidi Aziendali o Interaziendali è assicurato da Educatori Professionali con funzioni educative e da Personale Addetto dei Servizi Generali.

2 - Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- ❖ educare e prendersi cura dei bambini;
- ❖ strutturare e curare l'organizzazione di spazi , gruppi materiali tempi e routine;
- ❖ partecipare alla programmazione educativa e didattica;
- ❖ realizzare la continuità educativa;
- ❖ Collaborare al lavoro di rete;
- ❖ Sostenere le competenze genitoriali;
- ❖ Documentare le esperienze.

3 - Gli Educatori Professionali devono essere in possesso del diploma di Laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione o equipollenti. In

manca di tale titolo specifico, la funzione di Educatore Professionale può essere svolta all'interno del Servizio dai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 22.12.2005, n. 30, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

4 - Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

SERVIZI SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA DIVERSI DA QUELLI INDICATI COME TALI DALLA L.R. 30/2005

Art. 41 OBIETTIVI E FINALITÀ

1. La sperimentazione di nuovi servizi per l'infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 che il Comune intende avviare ha come obiettivi principali quelli di garantire:
 - ❖ opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi;
 - ❖ la promozione della continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione;
 - ❖ rispondere ai bisogni delle famiglie;
 - ❖ superare le diversità esistenti nel territorio nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, con attenzione al rapporto tra sviluppo del lavoro femminile e presenza dei servizi;
 - ❖ rispondere alla domanda crescente di servizi educativi;
 - ❖ favorire la comunicazione ed il confronto tra le diverse realtà all'interno del territorio comunale per valorizzare e socializzare le buone pratiche, accrescendo in tal modo la professionalità degli educatori e diffondere la cultura dell'infanzia;

Art. 42 CRITERIO GENERALE DELLA SPERIMENTAZIONE

1. Il Comune di Otricoli intende promuovere la sperimentazione di servizi socio – educativi diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 al fine di rispondere ai sempre nuovi ed emergenti bisogni delle famiglie in ordine alla cura

ed alla educazione dei bambini garantendo ed assicurando la qualità dei servizi ai quali debbono attenersi le proposte di sperimentazioni.

2. In generale i criteri per assicurare la qualità dei servizi, ai quali debbono attenersi le sperimentazioni sono:
 - ❖ la previsione di qualifiche professionali adeguate al contesto del servizio che si intende attivare;
 - ❖ la sicurezza, igiene e salubrità dei locali sede dei servizi sperimentali;
 - ❖ un adeguato rapporto numerico operatori/bambini in relazione al contesto e all'organizzazione del servizio che si intende attivare.
3. Il Comune intende promuovere la sperimentazione di nuovi servizi socio – educativi nelle forme e tipologie espresse sopra che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco, nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale;
4. i soggetti singoli ed associati del privato sociale ed i privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere servizi socio-educativi sperimentali diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 per la prima infanzia anche mediante forme di autogestione da parte delle famiglie mediante presentazione di apposito progetto pedagogico e previa valutazione dello stesso e delle modalità operative secondo il quale viene realizzato, da parte dell'organo tecnico comunale incaricato alla valutazione dello stesso.
5. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.
6. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
7. Il Comune con l'attivazione della sperimentazione dei servizi socio – educativi per la prima infanzia di cui sopra propone questa forma di servizio alle famiglie, adottando le necessarie modalità di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.

8. La durata della sperimentazione ovvero dell'autorizzazione rilasciata dall'organo deputato dall'Amministrazione così anche come contemplato dall'art.6 del presente regolamento ha la durata di un anno al termine del quale verrà effettuata una valutazione congiunta del servizio in base al cui esito l'autorizzazione può essere rinnovata massimo per ulteriori due anni.

9. il Comune è il soggetto "regolatore" dell'offerta socio-educativa per bambini al di sotto dei tre anni, e pertanto sulla base della normativa regionale rilascia anche per questa unità di offerta "sperimentale" al titolare del servizio apposita autorizzazione al funzionamento.

Art. 43

DEFINIZIONE GENERALE

1-I Centri sperimentali di cui agli articoli precedenti accolgono, di norma, utenti dai tre ai trentasei mesi di età questi possono prevedere la possibilità di accogliere all'interno della struttura anche le mamme dei bambini allattati al seno per la/e poppata/e questo al fine di non turbare l'emotività del bambino nel distacco dal suo ambiente familiare;

2- Questo servizio socio educativo, in quanto trattasi di progetto sperimentale mette in evidenza gli elementi di qualità e di innovazione, che si riferiscono in particolare alla presenza di bambini di questa particolare fascia di età che richiedono una particolare «curvatura» nel progetto educativo, detti servizi rispondono alle seguenti finalità quali:

- ❖ cultura dell'accoglienza (strategie per l'inserimento graduale, rapporto con i genitori, ecc.);
- ❖ clima relazionale e affettivo (stabilità delle figure di riferimento, ecc.);
- ❖ attenzione ai bisogni primari dei bambini (alimentazione, pulizia, riposo, sicurezza);
- ❖ rapporto tra cura educativa e apprendimento;
- ❖ organizzazione degli spazi e dei momenti della giornata;

3- Attività strategica del nuovo sistema è rappresentata dal coordinamento pedagogico, attività di livello professionale necessaria ai fini della programmazione educativa, dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle risposte, della formazione degli operatori e, più in generale, dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.

4- I Centri sperimentali di che trattasi sono privi di servizio mensa; possono, tuttavia, garantire il servizio di colazione/scaldavivande/merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

5- L'obiettivo, prefissato dal Comune con l'avvio di questi nuovi servizi socio – educativi sperimentali tende a valorizzare la qualificazione dei servizi tenendo in particolare considerazione la funzione di comunicazione e la formazione degli operatori. In particolare, per raggiungere questo obiettivo le azioni da mettere in campo potranno includere:

- ❖ la promozione di partnership tra sistema pubblico e privato dei servizi e la realizzazione di progetti coordinati tra diversi servizi del sistema;
- ❖ la realizzazione di percorsi formativi per gli educatori, utili alla condivisione degli obiettivi, delle progettualità e delle esperienze;
- ❖ la supervisione delle sperimentazioni in atto e la loro verifica di impatto;
- ❖ la realizzazione di attività formative per la qualificazione degli operatori del settore, tendenti queste a far acquisire agli educatori competenze specifiche attinenti ai servizi per l'infanzia;

Art. 44

ATTIVITA' E OBIETTIVI SPECIFICI

I servizi di sperimentazione socio – educativo per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 che il Comune intende avviare sono rivolti ai lattanti e ai lattanti e divezzi, per queste due categorie ben distinte di utenze le attività, gli obiettivi, e i materiali utilizzati nell'espletamento del servizio sono specificatamente di seguito elencate:

1. Progetto per lattanti “stare bene insieme”

- 1.1. le attività si focalizzeranno: sulla relazione del bambino con il mondo, con gli oggetti e con gli altri;
- 1.2. durante il percorso si porrà l'attenzione ai bisogni del bambino, al suo benessere e alla costituzione di relazioni e favorire lo sviluppo sensoriale;
- 1.3. Le attività svolte comprenderanno: coccole al bambino; momenti di interazione con il relativo incremento dell'autostima e la benefica distinzione fra il Se e l'Altro;
- 1.4. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con le attività di cui al punto 1.3 sono: Aiutare il bambino a sviluppare il canale linguistico della comunicazione non verbale; imparare ad esplorare il nuovo ambiente; sviluppare la sicurezza e la fiducia verso se stesso e verso gli altri; sviluppare nuove capacità; avviare relazioni positive con gli adulti ed i coetanei; esprimere bisogni, emozioni; favorire lo sviluppo sensoriale;
- 1.5. I materiali utilizzati per detto progetto saranno: libri, immagini, cd musicali, oggetti d'uso quotidiano.

2. Progetto per lattanti e divezzi “un mondo di fiabe”

- 2.1. si intende motivare i bambini a leggere stimolando il piacere e l’abitudine alla lettura e contestualmente sensibilizzare i genitori sull’importanza che la lettura riveste per lo sviluppo di processi cognitivi;
- 2.2. le attività svolte comprenderanno la lettura, per stimolare la curiosità dei bambini dovrà essere creato un apposito spazio con materiali specifici con l’obiettivo di far riconoscere al bambino quella zona come angolo caldo e accogliente dove si raccontano le favole e libri adeguati alla loro età
 - 2.2.1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con le attività di cui al punto 2.2. sono: suscitare nel bambino l’amore per la lettura; favorire la comunicazione tra l’adulto e il bambino, incentivare nei genitori il gusto di creare e leggere storie insieme ai propri bambini, stimolare la curiosità dei bambini;
 - 2.2.2. I materiali che saranno utilizzati, libri, immagini, cd musicali, oggetto d’uso quotidiano, tappetini cuscini divanetti tendaggi.

Art. 45

STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI

1-Gli spazi interni del servizio sperimentale devono essere costituiti da:

- ❖ servizi generali;
- ❖ vano adibito alla preparazione della colazione/scaldavivande/merenda munito di appositi accessori quali frigorifero, scaldavivande, apposito pianale
- ❖ servizi igienici per personale e utenza (almeno 1 servizio per ogni 10 bambini)

2-In ogni caso è possibile l’utilizzazione dello scaldavivande e la distribuzione della colazione e della merenda previa presentazione di denuncia di inizio attività alla ASL competente e nel rispetto delle norme sull’igiene dei prodotti alimentari.

3. La somministrazione di eventuali colazioni/merende deve avvenire esclusivamente mediante prodotti preconfezionati rispettosi della normativa vigente in materia di sanità.

4 - Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- ❖ accoglienza;
- ❖ gioco;
- ❖ apprendimento
- ❖ riposo;
- ❖ cambio e servizi igienici

5-Gli spazi riservati ai bambini devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e il loro impegno in attività di piccolo gruppo

Art. 46

RICETTIVITÀ

1-Nei centri, deputati ad ospitare i servizi di sperimentazione socio educativi per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005, il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in mq. 6 per ogni bambino ammissibile.

Art. 47

APERTURA ANNUALE E ORARIO GIORNALIERO.

1- I centri ospitanti i servizi di sperimentazione socio – educativi per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R.30/2005 sono organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità e devono rispettare i seguenti orari dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00

2-L'orario di permanenza degli utenti presso il Servizio non può superare le cinque ore giornaliere consecutive.

Art. 48

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

1-Il funzionamento del servizio di sperimentazione di cui agli articoli precedenti deve essere assicurato da Educatori/animatori e da almeno un educatore professionale.

2- Gli educatori/animatori devono essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.

3 - Gli Educatori Professionali devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dal piano triennale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato dalla Regione Umbria con deliberazione del C.R. n.247/2008 in mancanza di tale titolo specifico la funzione di educatore professionale può essere svolta all'interno del servizio dai soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R. 22/12/2005 n.30, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o che risultino in possesso del diploma di scuola magistrale.

4 - Il personale addetto ai servizi generali deve aver adempiuto all'obbligo scolastico, ha funzioni di preparazione del cibo di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali

didattici ed al buon funzionamento della attività del servizio.

5- il rapporto numerico educatore/bambino per i servizi di sperimentazione socio educativi per la prima infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. 30/2005 è quello indicato all'art.5 del presente regolamento.

6- le figure professionali di cui al comma 1 del presente articolo sono tenute obbligatoriamente ad effettuare tutte quelle forme di aggiornamento necessarie e previste dalla L.R. 30/2005 dal Regolamento e dal Piano triennale e dare comunicazione di questi all'organo comunale deputato al monitoraggio e valutazione del servizio espletato

7-Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- ❖ educare e prendersi cura dei bambini
- ❖ strutturare e curare l'organizzazione di spazi , gruppi materiali tempi e routine
- ❖ partecipare alla programmazione educativa e didattica
- ❖ realizzare la continuità educativa
- ❖ collaborare al lavoro di rete
- ❖ sostenere le competenze genitoriali

Art. 49

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Comune provvederà periodicamente a monitorare il servizio di sperimentazione in questione mediante:

- ❖ la realizzazione di questionari di gradimento del servizio offerto da sottoporre ai genitori degli utenti valutando attraverso questi il grado di soddisfacimento dell'utenza sia in termini sociali che economici
- ❖ così come disposto dall'art.6 del presente regolamento Il Comune provvederà a mezzo dell'organo deputato al monitoraggio del servizio ad effettuare una valutazione congiunta del servizio in base al cui esito l'autorizzazione può essere rinnovata;
- ❖ Il Comune sulla base dell'esperienza realizzata provvederà a mezzo dell'organo deputato al monitoraggio del servizio a redigere apposita relazione da inviare ai competenti Uffici della Regione dell'Umbria.

Art. 50

OBBLIGHI DEL SERVIZIO DI SPERIMENTAZIONE

Nell'espletamento del servizio di sperimentazione di che trattasi è fatto obbligo di mettere a disposizione dell'utenza:

- ❖ Materiale pedagogico di cui all'art.44 del presente regolamento;
- ❖ Materiale d'arredo di cui all'art.44 del presente regolamento;

- ❖ Materiale d'arredo necessario all'utenza per una maggiore fruibilità degli spazi e necessario alle attività tutte;
- ❖ Materale tutto necessario all'igiene e pulizia del bambino

TITOLO III AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 51

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, dei servizi socio educativi per la prima infanzia per tutte le offerte contemplate nel presente regolamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del servizio, deve essere presentata al Comune di Otricoli, compilando l'apposito modulo corredato dagli allegati previsti nel modulo stesso, con il quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, tra i quali il progetto descrittivo delle modalità educative ed organizzative del servizio, indicandone, tra l'altro, la dotazione organica e l'orario di apertura e chiusura.

ART. 52

SOGGETTO COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - La domanda per il rilascio della autorizzazione alla apertura ed al funzionamento per ogni unità d'offerta contemplata nel presente regolamento senza eccezione di sorta, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata al Sindaco del Comune di Otricoli, compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale sotto la Lettera —A“, con la relativa documentazione.

2 - La domanda viene inoltrata all'ufficio competente, che provvede, previo controllo della completezza, a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

3 - L'Ufficio competente quindi provvede ad acquisire dal Settore Tecnico il parere sulla completezza ed esaustività della documentazione prodotta circa:

- documento valutazione rischi, piani operativi di emergenza , adempimenti D.Lgs 81/2008, conformita' di arredi e giochi, rispetto del rapporto superficie-ricettività'.

4-Tali pareri devono essere rimessi entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, che, entro i successivi 30 giorni verifica le indicazioni in essi contenuti.

Art. 53
VIGILANZA E CONTROLLO

1-IL Comune svolge funzioni di vigilanza e controllo concernenti il mantenimento dei requisiti dei servizi socio – educativi per la prima infanzia in possesso dell'autorizzazione, anche attraverso apposite ispezioni da parte di personale comunale opportunamente identificato che ha libero accesso alle strutture.

2- Qualora venga rilevata l'assenza di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio della autorizzazione , si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere.

ART. 54
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE – SOSPENSIONE – REVOCA E
VARIAZIONE

1- L'autorizzazione ha validita' triennale per tutte le unità d'offerta previste nel presente regolamento ad eccezione dell'unità d'offerta relativa ai servizi di sperimentazione socio – educativi per l'infanzia diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. n.30/2005 la quale ha una durata di un anno al termine del quale verrà effettuata una valutazione congiunta del servizio in base al cui esito l'autorizzazione può essere rinnovata per massimo ulteriori due anni.

2- L'autorizzazione è soggetta a sospensione, previa diffida, in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti.

3 L'autorizzazione è soggetta a revoca:

a- in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali del personale e di mancato versamento degli obblighi contributivi;

b- qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;

c- nel caso in cui il titolare non adempia a rimuovere , nei tempi previsti, le cause che hanno dato luogo alla sospensione;

d- Nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente, su richiesta dell'Ufficio Comunale competente, le informazioni di cui all'art. 38 del Regolamento Regionale 20.12.2006, n. 13.

e-Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione all'apertura e/o al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000,00

Analoga sanzione sarà comminata per la mancanza o la perdita dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari.

4- Nel periodo di validita' della autorizzazione, deve essere richiesta ulteriore autorizzazione per tutte le variazioni che si intendono apportare alla titolarita' della attivita', alla struttura, alla capienza ed a tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

Art. 55

OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA AUTORIZZAZIONE

1-Il Comune acquisisce dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per tutte le unita' d'offerta disciplinate nel presente regolamento, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 del Regolamento Regionale 20.12.2006, n. 13, e li trasmette al Sistema Informativo Sociale Regionale.

2-Il Comune, inoltre, trasmette al Sistema Informativo Sociale Regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- ❖ dati individuali inerenti i bambini e le famiglie;
- ❖ numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- ❖ numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- ❖ periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
- ❖ ammontare della retta mensile a carico delle famiglie.

Art. 56

RINNOVO

1-Almeno 60 giorni prima della scadenza triennale della autorizzazione ad eccezione dell'autorizzazione rilasciata per servizi di sperimentazione diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. n.30/2005 il titolare dell'attivita' deve presentare al Sindaco di Otricoli domanda per il rinnovo della autorizzazione stessa, redatta su apposito modulo allegato —B“ al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale,

2- L'Ufficio competente provvedera' a rispondere entro 60 giorni.

ART. 57

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla L.R. n. 30 del 22 Dicembre 2005, al Regolamento approvato con atto della G.R. n. 13 del 20 dicembre 2006 ed alle disposizioni del Piano triennale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

ALLEGATO —A“

Al Sindaco del Comune di
OTRICOLI

OGGETTO: Domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____, in Via _____
n. _____ (telefono _____) Codice Fiscale _____,
in _____ qualità _____ di _____ della _____
_____ con sede legale in _____

C.F./P. IVA n. _____

CHIEDE

ai sensi del Regolamento comunale per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del servizio socio – educativo denominato “ _____ ”, con sede in _____ Via _____ n. _____,

rientrante nella seguente tipologia:

- Nido d'infanzia**
- Da avviare**
- Avviato il _____**

- Servizio integrativo al nido**
- Da avviare**
- Avviato il _____**

Specificare _____

- Nuove tipologie di servizio**
- Da avviare**
- Avviato il _____**

Specificare _____

- Altro** “ servizi di sperimentazione diversi da quelli indicati come tali dalla L.R. n.30/2005”
- Da Avviare**
- Avviato il _____**

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), sotto la personale responsabilità, con riferimento specifico al/i servizio/i per cui si richiede l'autorizzazione

DICHIARA

di conoscere le condizioni previste dal Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ai sensi del Regolamento Regionale approvato con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 20 dicembre 2006, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 25.12.2006 e precisamente:

- di disporre di spazi aventi i requisiti indicati nel Regolamento Regionale per la tipologia di servizio che si intende attivare e gestire;
- di applicare il seguente orario di servizio all'utenza: dalle ore _____ alle ore _____ nel periodo _____ (indicare giorni e mesi di apertura)
- di accogliere il seguente numero massimo di bambini: _____, di età _____
- di disporre del personale educativo e del personale addetto ai servizi generali con i requisiti richiesti all'art. 17 della Legge Regionale 30/2005, secondo la seguente tipologia oraria (tempo pieno, part-time.....) _____
- di applicare al personale il seguente contratto di lavoro _____
- di aver adottato una tabella dietetica approvata dall'ASL 4
- di utilizzare arredi e giochi adeguati all'età dei bambini accolti e conformi alle normative di sicurezza vigenti.
- di disporre di un progetto educativo del servizio dal quale risultino:

1- organizzazione del lavoro e delle attività dei bambini

2- finalità e metodi educativi

3- organico del personale

- di disporre di un Regolamento di Gestione
- di destinare n. _____ ore annue dell'orario di lavoro all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative ed alla promozione della partecipazione delle famiglie
- di disporre di autorizzazione sanitaria alla predisposizione e/o somministrazione dei pasti (solo per i servizi che forniscono pasti)
- di provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti
- (eventualmente) che il servizio è funzionante dal _____
- (solo per i servizi già funzionanti) di non essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal Regolamento comunale: _____

-
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione precedente e la ASL 4, ai sensi del Regolamento comunale, potrà effettuare idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e potrà effettuare controlli sulla qualità del servizio erogato.
 - di essere consapevole che gli elementi sotto riportati comportano la revoca dell'autorizzazione al funzionamento:
 - 1a) l'eventuale non veridicità del contenuto della dichiarazione
 - 2b) il mancato rispetto del Regolamento comunale
 - di rispettare la normativa vigente in ordine alla tutela della privacy (D.Leg. 196/2003)

DICHIARA INOLTRE

che, ogni anno, così come previsto dall'art. 38 – comma 2 – del Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006, provvederà a comunicare, al Comune di Otricoli, entro il 15 gennaio, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- dati individuali inerenti i bambini e le famiglie

- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno
- periodo di apertura, orario giornaliero e costo totale del servizio a carico dell'ente titolare e/o gestore
- ammontare della retta mensile a carico delle famiglie
- Allega alla domanda i seguenti documenti:

1- titolo abilitativi (permesso di costruire, DIA ecc....)

2- certificato di agibilità

3- relazione illustrativa e planimetria dei locali e degli spazi esterni (in duplice copia) firmata da un tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati:

0 a) superficie, altezza e destinazione d'uso dei singoli locali da utilizzare per il servizio;

1 b) piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;

2 c) organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni.

4- nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione e del relativo Responsabile in possesso dei necessari requisiti

5- documento valutazione rischi (D.V.R.) relativo all'attività

6- nomina della/e squadra/e di emergenza e di pronto soccorso corredata dall'attestazione di frequenza al corso di formazione dei componenti

7- tabella dietetica approvata dall'ASL 3 (per i servizi che prevedono il pasto)

8- progetto educativo del servizio

IL/LA DICHIARANTE

Si allega fotocopia del documento di identità n. _____, rilasciato da
 _____ il _____

Documento da allegare al Consiglio comunale del 26 Agosto 2009

Ogni regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio perché esso si adatti alle specificità del territorio e risponda alle esigenze del territorio. Punti di fondamentale importanza della legge regionale 30/2005 che rinvia al Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono :

- **la definizione di ulteriori tipologie sperimentali di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni;**

per questo dove si parla dei servizi sperimentali diversi da quelli indicati come tali dalle legge regionale 30/05 chiediamo di inserire che , a proposito del gioco, nell'art. 45 del presente regolamento, dove si parla di standard di base e funzionalità degli spazi ,al comma 1 venga inserito il discorso degli spazi esterni così come specificato per gli altri servizi oggetto del regolamento. In particolare chiediamo che venga inserita la stessa dicitura dei commi 7 e 8 dell'art. 8.

Così come per gli asili nido anche per i servizi sperimentali che ospiteranno bambini dai 3 ai 36 mesi riteniamo vitale che essi abbiano a disposizione, nelle strutture che li ospiteranno, spazi esterni attrezzati per giocare .

- **la promozione della continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione.**

Nel piano triennale è più volte sottolineato come La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Per questo chiediamo che nel progetto pedagogico richiesto per l'attivazione di ogni servizio sperimentale sia inserito un progetto in continuità con la scuola dell'infanzia che veda coinvolte le bambine ed i bambini dai 24 ai 36 mesi e le bambine ed i bambini dai 3 ai 4 anni.

Chiediamo quindi di modificare il comma 4 dell'art. 42.

- Nel piano triennale la Regione specifica che il comune è soggetto regolatore dell'offerta socio- educativa e pertanto rilascia al titolare del servizio apposita autorizzazione. Bene, chiediamo di sapere come intendiamo regolamentare il caso in cui avvenga una partnership tra sistema pubblico e privato .Crediamo che sia corretto che il comune pubblichi un bando qualora, per esempio, gli immobili siano del comune.
- Chiediamo, perciò che nell'art. 51 dove si parla delle procedure di rilascio dell'autorizzazione o in un altro punto del regolamento , venga specificato l'obbligo di un bando pubblico per la gestione di strutture appartenenti al comune.

